

Allegato alla deliberazione n.1940 in data 14/06/2004

***REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
AGENZIA REGIONALE DEL LAVORO***

Direttiva sulla gestione del sistema dei crediti formativi
nell'ambito della formazione professionale
in attuazione dell'art. 19 comma a) della legge regionale 31 marzo 2003, n. 7

CAPO I PRINCÌPI ED AMBITI DI RICONOSCIMENTO DEI CREDITI FORMATIVI

Art. 1

Definizione di credito formativo

1. Per credito formativo si intende il valore attribuibile a saperi e competenze comunque acquisiti dall'individuo, riconosciuto ai fini della partecipazione a percorsi di formazione professionale, determinandone modalità di accesso, personalizzazione e/o riduzione di durata.
2. I crediti formativi sono distinti in:
 - a) crediti di ammissione, rivolti a consentire deroga alle condizioni di accesso ad un'azione formativa, nel caso in cui il richiedente non disponga del livello di istruzione e/o formazione professionale ordinariamente richiesti, ma possa dimostrare di possedere una preparazione in termini di conoscenze, competenze e capacità di apprendimento coerente con le caratteristiche di apprendimento dell'azione per cui il credito è richiesto;
 - b) crediti in ingresso, rivolti alla personalizzazione del percorso formativo, attraverso il riconoscimento del valore di apprendimenti già avvenuti, utili ai fini della dispensa di frequenza e/o di prova di uno o più moduli/unità capitalizzabili/segmenti in cui il percorso stesso è articolato;
 - c) crediti *in itinere*, ovvero maturati in corso di svolgimento di un percorso formativo e come tali riconoscibili al suo interno a fini di abbreviazione e personalizzazione.
3. Concorrono all'assegnazione dei crediti individuali gli apprendimenti acquisiti dall'individuo:
 - in percorsi di istruzione e formazione, anche inconclusi (apprendimenti formali);
 - in situazione di lavoro (apprendimenti non formali);
 - nelle esperienze di vita personale e di relazione sociale (apprendimenti informali),purché valutabili in conformità alle modalità all'uopo definite.
4. I crediti formativi riconosciuti concorrono alla certificazione delle qualifiche e delle competenze secondo le modalità definite dalle norme applicabili.

Art. 2

Ambito di esercizio dei crediti

1. Il riconoscimento dei crediti formativi si iscrive nel più generale diritto individuale di accesso all'apprendimento lungo il corso della vita, dando attuazione a quanto previsto all'art. 19 comma a) della legge regionale 31 marzo 2003, n. 7. La garanzia del diritto ad apprendere limita l'esercizio dei crediti alle sole attività formative coerenti per modalità pedagogiche ed articolazione organizzativa con un accesso basato sulla valorizzazione degli apprendimenti progressi, richiedendo inoltre la presenza di specifiche capacità di gestione da parte dei soggetti

attuatori dell'offerta formativa interessata. E' compito della struttura regionale competente in materia di programmazione e gestione delle politiche del lavoro e della formazione professionale definire e valutare la presenza di tali condizioni, oltre a promuovere l'esercizio attivo dei crediti formativi, anche attraverso le opportune azioni di accompagnamento e sviluppo del sistema dell'offerta di formazione professionale.

2. Sono oggetto della presente direttiva:

- le attività di formazione professionale di cui al capo III della legge regionale 31 marzo 2003, n. 7, quando il ricorso ai crediti formativi sia stato esplicitamente previsto come vincolo progettuale e realizzativo in sede di bando ed avviso pubblico, o comunque nel loro provvedimento istitutivo;
- le attività formative – incluso l'apprendistato – anche integrate con l'istruzione secondaria superiore e l'università, per cui l'esercizio dei crediti sia stabilito in forza di leggi o altri atti di natura pubblica, anche specifici.

3. I crediti relativi ai passaggi fra sistemi di cui all'esercizio del diritto-dovere di istruzione e formazione definito dalla legge 28 marzo 2003, n. 53 sono oggetto di specifiche disposizioni demandate a successivi atti della Giunta.

Art. 3

Definizione del valore dei crediti

1. Il valore del credito formativo è ordinariamente definito dal soggetto che assume l'obbligazione di riconoscerlo nell'ambito dell'azione formativa di cui è attuatore, sulla base della valutazione degli apprendimenti dell'individuo, svolta in conformità a quanto previsto dalla presente Direttiva.
2. Il valore dei crediti può altresì essere definito a priori, attraverso norme o protocolli oggetto di validazione da parte della struttura regionale competente in materia di programmazione e gestione delle politiche del lavoro e della formazione professionale, finalizzati al riconoscimento automatico del valore di apprendimenti, ai fini della loro spendita nella formazione professionale e nei percorsi integrati.

Art. 4

Standard minimi progettuali

1. Al fine dell'esercizio dei crediti, le attività formative vanno progettate – fatto salvo quanto previsto da eventuale specifica normativa – nel rispetto dei seguenti requisiti minimi, in conformità con quanto disposto ai capi II e III della presente Direttiva:
 - articolazione del percorso per unità formative/moduli/segmenti, per ognuno dei quali siano esplicitamente indicati a progetto: obiettivi di apprendimento, espressi in termini di conoscenze o competenze; contenuti; modalità didattiche; modalità di valutazione degli apprendimenti in esito; carico di lavoro, quest'ultimo distinto in attività dirette (aula, laboratorio, ..) ed indirette (studio al di fuori del contesto formativo, incluse eventuali

attività di formazione a distanza);

- proposta, per ogni unità formativa/modulo/segmento, delle modalità di valutazione degli apprendimenti degli individui che richiedono il riconoscimento dei crediti;
 - proposta di modalità pedagogiche ed organizzative rivolte a garantire l'effettivo diritto di esercizio dei crediti formativi, con particolare riferimento ai servizi di accompagnamento e supporto.
2. L'effettiva rispondenza ai requisiti sopra indicati è svolta, in sede di valutazione della proposta progettuale, da parte della struttura regionale competente in materia di programmazione e gestione delle politiche del lavoro e della formazione professionale, ed il suo esito positivo costituisce condizione necessaria per l'autorizzazione al soggetto attuatore dell'esercizio dei crediti. Laddove il ricorso ai crediti formativi sia stato esplicitamente previsto come vincolo progettuale e realizzativo in sede di bando ed avviso pubblico, o comunque nel loro provvedimento istitutivo, la non rispondenza ai requisiti costituisce condizione di non approvazione del progetto.
3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano in caso di esercizio di crediti di ammissione, ovvero non comportanti una personalizzazione del percorso formativo in termini di dispensa di frequenza e/o prova.

Art. 5

Standard minimi organizzativi e professionali

1. Al fine dell'esercizio dei crediti, la realizzazione delle attività formative richiede – fatto salvo quanto previsto da eventuale specifica normativa – il rispetto dei seguenti requisiti minimi, in conformità con quanto disposto ai capi II e III della presente Direttiva:
- tracciabilità dell'intero processo di gestione del credito, rivolta a consentire i necessari atti di validazione e controllo da parte della struttura regionale competente in materia di programmazione e gestione delle politiche del lavoro e della formazione professionale;
 - presenza di un tutor di credito formativo, dotato delle competenze necessarie al supporto del processo di gestione del credito, come da art. 12 della presente Direttiva.
2. La valutazione dell'effettivo rispetto degli standard minimi organizzativi e professionali è svolta dalla struttura regionale competente in materia di programmazione e gestione delle politiche del lavoro e della formazione professionale – ove applicabile in modo integrato con il dispositivo di accreditamento delle sedi formative – e il suo esito positivo costituisce condizione necessaria per l'autorizzazione al soggetto attuatore dell'esercizio dei crediti, così come disposto dal capo III della presente Direttiva.

CAPO II PROCESSO DI RICONOSCIMENTO DEI CREDITI FORMATIVI

Art. 6

Articolazione del processo di riconoscimento dei crediti formativi

1. Il procedimento di riconoscimento si articola ordinariamente nelle seguenti fasi, normate in dettaglio agli articoli seguenti:
 - richiesta di riconoscimento da parte dell'individuo interessato;
 - messa in trasparenza degli apprendimenti dell'individuo;
 - valutazione degli apprendimenti dell'individuo, a fini di riconoscimento dei crediti richiesti;
 - riconoscimento dei crediti e redazione del progetto individualizzato.
2. Ai fini della sua validità, l'intero processo di riconoscimento dei crediti è soggetto agli obblighi di tracciabilità di cui all'art. 11 della presente Direttiva.
3. La struttura regionale competente in materia di programmazione e gestione delle politiche del lavoro e della formazione professionale predispone e definisce con proprio provvedimento gli standard documentali, metodologici, gli strumenti e le relative linee guida applicative di supporto al processo di riconoscimento dei crediti formativi.

Art. 7

Modalità di richiesta di riconoscimento di crediti formativi

1. Il procedimento di riconoscimento dei crediti formativi è ordinariamente avviato dall'individuo interessato, che ne avanza specifica richiesta al soggetto attuatore dell'attività formativa cui il credito è riferito, nel caso ove tale possibilità sia prevista ai sensi dell'art. 2 della presente Direttiva. La richiesta, redatta in carta libera e firmata in originale dal richiedente, deve fare riferimento agli standard documentali definiti dalla struttura regionale competente in materia di programmazione e gestione delle politiche del lavoro e della formazione professionale, e contenere gli elementi minimi di seguito elencati:
 - generalità del richiedente;
 - curriculum vitae sottoscritto in originale e aggiornato alla data di richiesta;
 - crediti richiesti, distinti fra crediti di ammissione e crediti in ingresso, questi ultimi esposti facendo riferimento all'articolazione del percorso formativo;
 - elementi esposti nel curriculum vitae motivanti, a giudizio del richiedente, la richiesta dei crediti;
 - sottoscrizione delle clausole di assunzione di responsabilità.

Nel caso in cui il richiedente sia minorenne, la richiesta e le clausole di responsabilità devono essere sottoscritte anche da un genitore o da chi ne fa le veci.

E' facoltà del richiedente allegare tutta la documentazione ritenuta pertinente alla valutazione. In caso di documenti forniti in copia, è facoltà del soggetto attuatore l'attività formativa di

richiedere in visione gli originali, a fini di verifica di conformità. Della richiesta di riconoscimento di crediti e della documentazione allegata è rilasciata ricevuta da parte del soggetto attuatore dell'attività formativa. Tutta la documentazione costituente la richiesta è soggetta alle norme vigenti sulla tutela della *privacy*.

2. Laddove non altrimenti previsto, sono ricevibili le richieste:
 - per il caso dei crediti di ammissione e di ingresso, presentate entro il termine di iscrizione all'attività formativa;
 - per il caso dei crediti *in itinere*, presentate entro il termine definito dal soggetto attuatore, sulla base delle caratteristiche dell'attività formativa.
3. Il soggetto attuatore supporta la formulazione della richiesta attraverso le opportune azioni di pubblicizzazione, informazione e tutoraggio di cui al capo III della presente Direttiva.

Art. 8

Modalità di messa in trasparenza degli apprendimenti del richiedente

1. La messa in trasparenza è la fase del processo di riconoscimento dei crediti finalizzata alla lettura analitica dei diversi elementi informativi presentati dal richiedente, rivolta alla successiva valutazione del valore degli apprendimenti da questo maturati. Essa è svolta sotto la responsabilità del tutor di credito di cui all'art. 12, che può avvalersi del supporto di altre risorse professionali, in ragione delle specificità dei contenuti dell'azione formativa per cui il credito è richiesto.
2. La messa in trasparenza è svolta utilizzando gli standard documentali e procedurali definiti dalla struttura regionale competente in materia di programmazione e gestione delle politiche del lavoro e della formazione professionale, secondo la seguente procedura generale:
 - contestualizzazione degli strumenti di trasparenza alle caratteristiche dei crediti richiesti;
 - esame preliminare da parte del tutor di credito delle singole esperienze di cui si compone il curriculum vitae e formalizzazione di un'ipotesi di loro relazione con i crediti;
 - eventuale richiesta di integrazioni documentali e specificazioni, funzionali alla miglior comprensione di rilevanza e pertinenza delle esperienze svolte;
 - colloquio con il richiedente i crediti, a fini di approfondimento e verifica dell'ipotesi di messa in trasparenza;
 - sottoscrizione congiunta da parte del richiedente e del tutor di credito del documento di trasparenza risultante, con eventuali annotazioni indicanti non accordo sugli esiti della lettura svolta.
3. Fa parziale eccezione a quanto stabilito dal comma precedente il caso di richiesta dei crediti con valore attribuito a priori (art. 3, comma 2), per il quale la procedura ordinariamente non prevede lo svolgimento del colloquio con il richiedente.
4. Accedono alla messa in trasparenza degli apprendimenti:

- per i crediti di ammissione, tutti i richiedenti. Il relativo processo valutativo è in ogni caso concluso dal soggetto attuatore antecedentemente allo svolgimento dell'eventuale selezione;
 - per i crediti in ingresso ed *in itinere*, tutti i richiedenti ritenuti idonei – a seguito di eventuale selezione – alla frequenza dell'attività formativa. Il relativo processo è ordinariamente concluso dal soggetto attuatore nel termine di 10 giorni lavorativi dalla definizione della lista dei soggetti idonei.
5. Gli esiti della messa in trasparenza sono consegnati in copia, anche in caso di non riconoscimento del credito, all'individuo, non acquisendo in ogni caso valore legale.

Art. 9

Modalità di valutazione degli apprendimenti

1. La valutazione è la fase del processo in cui gli elementi esito della messa in trasparenza degli apprendimenti sono oggetto di giudizio in merito all'attribuzione dei crediti richiesti. Essa è svolta da una commissione, costituita dal soggetto attuatore e composta dal responsabile dell'attività formativa, dal tutor di credito e, ove ritenuto opportuno, da esperti con funzione consultiva. La commissione può essere integrata da una rappresentanza della struttura regionale competente in materia di programmazione e gestione delle politiche del lavoro e della formazione professionale, con funzioni di supporto metodologico alla valutazione degli apprendimenti. Nel caso di credito richiesto nell'ambito di un passaggio fra attività di formazione professionale o dall'istruzione alla formazione professionale la commissione è inoltre integrata da un esperto espresso dal soggetto educativo o formativo di origine, con funzione consultiva. E' cura del soggetto attuatore comunicare alla struttura regionale competente in materia di programmazione e gestione delle politiche del lavoro e della formazione professionale e, ove del caso, ai soggetti educativi o formativi interessati, l'ipotesi di calendario di massima dei lavori, secondo modalità che consentano la nomina e l'effettiva partecipazione dei membri di competenza.
2. La valutazione, compiuta con riferimento agli standard metodologici definiti dalla struttura regionale competente in materia di programmazione e gestione delle politiche del lavoro e della formazione professionale, è in prima istanza svolta attraverso esame comparato dei documenti di seguito elencati, rivolto alla comprensione delle loro mutue coerenze:
 - progetto dell'attività formativa;
 - richiesta motivata avanzata dal richiedente, di cui all'art. 7;
 - esiti della messa in trasparenza degli apprendimenti, di cui all'art. 8
 - eventuale documentazione aggiuntiva fornita dal richiedente.

Nei casi in cui si ravvisi l'insufficienza degli elementi di giudizio o non vi sia accordo fra i membri è facoltà della commissione:

- richiedere all'individuo interessato all'ottenimento del credito supplementi informativi, anche attraverso audizione;
- sottoporre l'individuo a prove di valutazione, specificamente rivolte alla comprensione del possesso dei requisiti richiesti.

Le richieste sono avanzate all'individuo in modo formale e motivato, accompagnate dalla fissazione di un termine prescrittivo per la ricezione della risposta o per la partecipazione all'attività valutativa. In caso di non adempimento da parte dell'individuo interessato, la valutazione è svolta sulla base delle informazioni disponibili. Degli esiti delle eventuali prove di valutazione è tenuta documentazione funzionale alla tracciabilità del processo svolto.

Tutti i lavori della commissione sono oggetto di specifica verbalizzazione richiamante la sua composizione, le attività svolte, i documenti utilizzati e le motivazioni espresse dai singoli membri in merito alla valutazione.

3. Fa parziale eccezione a quanto stabilito dal comma precedente il caso di richiesta dei crediti con valore attribuito a priori (art. 3 comma 2), per il quale la procedura è limitata al riscontro formale dell'applicabilità del credito al richiedente ed al percorso formativo, restando sottoposta ai medesimi obblighi organizzativi e di verbalizzazione.
4. La valutazione degli apprendimenti va ordinariamente compiuta dal soggetto attuatore entro 10 giorni lavorativi dal termine della precedente fase di messa in trasparenza, fatti salvi gli effetti eventualmente derivanti dalle condizioni di insufficienza o non accordo di giudizio richiamati al comma 2.

Art. 10

Modalità di riconoscimento dei crediti e redazione del progetto individualizzato

1. Il riconoscimento dei crediti è l'atto formale attraverso cui il processo di valutazione degli apprendimenti è riconosciuto conforme ai criteri procedurali e sostanziali stabiliti dalla presente direttiva e dalle altre norme applicabili, dando luogo ad effetti dotati di valore giuridico ed operativo per il richiedente. Esso è svolto da una rappresentanza della struttura regionale competente in materia di programmazione e gestione delle politiche del lavoro e della formazione professionale, attraverso audizione del responsabile dell'attività formativa e del tutor di credito.
2. I crediti sono riconosciuti attraverso la seguente procedura:
 - predisposizione da parte del responsabile dell'attività formativa e del tutor di credito di un'ipotesi di riconoscimento, motivata sulla base dell'esito della valutazione degli apprendimenti. Detta ipotesi può prevedere il riconoscimento totale, parziale o il non riconoscimento dei crediti richiesti. Nei casi di riconoscimento possono inoltre essere previsti eventuali debiti formativi, intesi come contenuti oggetto di approfondimento e valutazione di apprendimento, nell'ambito del progetto formativo individualizzato;
 - esame dell'ipotesi da parte della rappresentanza della struttura regionale competente in materia di programmazione e gestione delle politiche del lavoro e della formazione professionale e successivo accertamento della conformità degli atti compiuti, attraverso analisi della relativa documentazione. In caso di accertamento di non conformità la citata struttura regionale assume i provvedimenti necessari a garantire il diritto di accesso all'apprendimento dell'individuo interessato, procedendo nei confronti del soggetto attuatore come previsto dalle disposizioni applicabili in materia di gestione delle attività

affidate. In caso di valutazione positiva, la struttura regionale competente in materia di programmazione e gestione delle politiche del lavoro e della formazione professionale procede, con propria comunicazione scritta al soggetto attuatore, all'autorizzazione amministrativa all'esercizio dei crediti riconosciuti, ferma restando la responsabilità di quest'ultimo e del beneficiario circa il corretto esercizio pedagogico degli stessi.

3. Successivamente all'autorizzazione il soggetto attuatore provvede alla definizione del progetto formativo individualizzato, indicando:
 - in caso di riconoscimento di crediti in ingresso ed in itinere:
 - le unità/i moduli/i segmenti oggetto di dispensa di frequenza e di prova;
 - le unità/i moduli/i segmenti oggetto di sola dispensa di frequenza e le conseguenti modalità di effettuazione della prova di valutazione degli apprendimenti. in coerenza con l'articolazione del corso;
 - in caso di riconoscimento di crediti di ammissione, in ingresso ed *in itinere*, le azioni di accompagnamento e supporto all'apprendimento individuale rese necessarie dalle caratteristiche del credito stesso, con particolare riferimento al recupero di eventuali debiti formativi.
4. Il riconoscimento dei crediti formativi e la definizione del progetto formativo individualizzato vanno ordinariamente compiuti dal soggetto attuatore entro 7 giorni lavorativi dal termine della precedente fase. Fa eccezione il caso dei richiedenti credito ritenuti idonei ma non ammessi alla frequenza o ammessi come uditori, per i quali il progetto individualizzato è definito contestualmente al loro inserimento, in caso di sostituzione di altro partecipante.
5. L'esito della valutazione è comunicato al richiedente dal soggetto attuatore in forma scritta, con l'indicazione dei crediti riconosciuti o, ove del caso, delle motivazioni dell'eventuale non riconoscimento. Contestualmente il tutor di credito presenta ai richiedenti ammessi il progetto formativo individualizzato, in cui sono indicati gli eventuali debiti formativi e le modalità pedagogiche ed organizzative di svolgimento.

Art. 11

Registrazioni del processo di riconoscimento dei crediti

1. Ai fini della tracciabilità del processo svolto e delle decisioni assunte, tutte le attività di cui agli artt. 7, 8, 9, 10 e 11, la documentazione in esse utilizzata ed i verbali redatti sono oggetto di registrazione e conservazione a cura del soggetto attuatore, ciò costituendo in ogni caso condizione necessaria per l'ammissione a rendiconto delle spese sostenute.

CAPO III
NORME DI GESTIONE RELATIVE AL RICONOSCIMENTO
DEI CREDITI FORMATIVI

Art. 12
Tutor di credito

1. Il tutor di credito è il soggetto referente del processo di riconoscimento dei crediti formativi, garantendo in particolare:
 - la partecipazione alle azioni di informazione e pubblicizzazione di cui all'art. 14;
 - il supporto all'individuo nella richiesta di riconoscimento;
 - la messa in trasparenza degli apprendimenti del richiedente, avvalendosi di eventuali risorse specialistiche, di cui assicura l'individuazione ed il coordinamento;
 - la presentazione degli esiti della messa in trasparenza in seno alla commissione di valutazione e la relazione con il richiedente nei casi in cui si rendano necessari supplementi informativi e/o prove valutative;
 - la partecipazione alla predisposizione dell'ipotesi di riconoscimento dei crediti;
 - la presentazione dell'ipotesi di riconoscimento dei crediti e degli atti compiuti per la sua formulazione, a fini di esame di conformità da parte della struttura regionale competente in materia di programmazione e gestione delle politiche del lavoro e della formazione professionale;
 - la comunicazione all'individuo degli esiti del procedimento e, ove il credito sia riconosciuto, l'elaborazione del progetto individualizzato, anche avvalendosi delle risorse formative competenti per merito;
 - il supporto al partecipante nella realizzazione del progetto individualizzato, anche avvalendosi delle risorse professionali ad esso necessarie;
 - la tenuta delle registrazioni afferenti all'intero processo di riconoscimento e gestione del credito.

2. L'esercizio del ruolo di tutor di credito richiede il possesso di specifica competenza professionale, definita – anche nelle modalità di certificazione – attraverso provvedimenti a cura della struttura regionale competente in materia di programmazione e gestione delle politiche del lavoro e della formazione professionale

Art. 14
Standard di servizio

1. E' fatto obbligo ai soggetti attuatori le attività formative per cui è previsto nel provvedimento istitutivo il riconoscimento dei crediti di dare ampia pubblicizzazione di tale possibilità, attraverso l'opportuna specificazione dei materiali di divulgazione e dei momenti informativi a supporto del reclutamento, integrata dall'utilizzo dei materiali informativi all'uopo predisposti

dalla Regione. L'informazione dovrà in particolare mettere in evidenza il significato dei crediti in termini di diritto individuale di accesso all'apprendimento; l'articolazione e le modalità di conduzione del procedimento di riconoscimento; la natura degli impegni assunti dall'individuo cui i crediti sono riconosciuti, anche rispetto alla personalizzazione del percorso; i servizi garantiti dal soggetto attuatore. La non ottemperanza dell'obbligo sopra indicato comporta il non riconoscimento dei costi complessivamente sostenuti per le attività di pubblicizzazione.

2. Ad ogni richiedente è garantito da parte del soggetto attuatore, in conformità a quanto indicato in sede di proposta progettuale, fino ad un massimo di 12 ore di assistenza individuale diretta relativa a: predisposizione della richiesta di riconoscimento di credito; colloquio di messa in trasparenza; supporto alle eventuali integrazioni documentali e prove di valutazione; restituzione degli esiti del procedimento.
3. Ad ogni richiedente è inoltre garantito da parte del soggetto attuatore fino ad un massimo di 8 ore di assistenza individuale indiretta, ovvero erogata attraverso prestazioni svolte dal tutor di credito e da altre risorse, in assenza del beneficiario, quali la predisposizione della matrice di trasparenza, la partecipazione alla commissione di valutazione ed all'audizione di riconoscimento, la predisposizione del progetto individualizzato.
4. Ad ogni partecipante cui siano riconosciuti crediti, è inoltre garantito da parte del soggetto attuatore il supporto alla realizzazione del progetto individualizzato, secondo i seguenti massimali: *a)* nel caso di riconoscimento di crediti di ammissione comportanti debiti, fino a 60 ore di formazione e *tutorship* individualizzate, incluso accesso ad eventuali risorse di Formazione a Distanza; *b)* nel caso di riconoscimento di crediti in ingresso comportanti debiti, fino a 8 ore di formazione e *tutorship* individualizzate per credito, incluso accesso ad eventuali risorse di Formazione a Distanza.

Art. 15

Computo della frequenza

1. I crediti formativi riconosciuti e le attività svolte nell'ambito dei progetti individualizzati concorrono a costituire il monte ore di frequenza delle attività formative, ai fini di quanto previsto dalle Direttive di gestione applicabili, anche con riferimento a: *a)* computo degli indicatori di efficienza; *b)* il computo delle ore di frequenza utili ai fini dell'ammissione all'esame finale; *c)* il computo del volume complessivo dell'attività svolta, ai fini dell'individuazione dell'ammontare delle spese rendicontabili, secondo quanto disposto dalle direttive di gestione applicabili; *d)* il computo delle assenze, il cui ammontare massimo previsto, nel caso di riduzione del percorso per crediti formativi, va calcolato sul monte ore individuale, così come riformulato a seguito del riconoscimento dei crediti.
2. La documentazione relativa al procedimento di riconoscimento ed allo svolgimento del progetto formativo individualizzato costituisce elemento informativo di supporto alla valutazione finale ed all'esame, ove previsto.

Art. 16

Norme di preventivazione e rendicontuali

1. Il parametro massimo orario di costo dello specifico servizio di tutoraggio di credito è equivalente a quello relativo al tutoraggio ordinariamente applicabile per la tipologia cui il progetto si riferisce, incrementato del 30%. L'importo preventivato è esposto, nel rispetto dei massimali di cui all'art. 14, nella apposita voce del preventivo finanziario, distinta da quella delle attività ordinarie di tutoraggio, in coerenza con le caratteristiche di servizio previste nel progetto.
2. I parametri di costo delle attività informative e delle attività di docenza svolte nell'ambito del progetto individualizzato sono equivalenti a quelli ammissibili per la tipologia cui il progetto si riferisce. Gli importi preventivati sono esposti nelle apposite voci del preventivo finanziario, in coerenza con le caratteristiche di servizio previste nel progetto.
3. I costi relativi al tutor di credito sono ammessi a rendiconto, nel rispetto dei massimali di cui all'art. 14, per la sola quota di servizio effettivamente resa, facenti fede le registrazioni analitiche in apposito registro – individuale e vidimato – di gestione del procedimento di credito, controfirmate dal beneficiario diretto per lo specifico delle prestazioni di cui al comma 2 dell'art. 14. Le ore di attività svolte dal tutor di credito sono rendicontabili anche quando eccedenti gli eventuali limiti definiti dalle norme gestionali applicabili in ordine alle ore di tutoraggio realizzabili.
4. I costi relativi alle attività informative ed alle attività di docenza svolte nell'ambito del progetto individualizzato sono rendicontati sulla base delle norme ordinariamente applicate all'attività formativa cui si riferiscono, nei limiti indicati all'art. 14, comma 4. Esse non concorrono alla definizione del monte ore docenza, ai fini degli eventuali limiti definiti, dalle norme gestionali applicabili, in ordine alle ore di docenza e codocenza.

CAPO IV
NORME TRANSITORIE

Art. 17

Titolarità dell'Agenzia del Lavoro

1. Ai fini dell'applicazione di quanto disposto dalla presente Direttiva, la struttura regionale competente in materia di programmazione e gestione delle politiche del lavoro e della formazione professionale è individuata nell'Agenzia Regionale del Lavoro.

Art. 18

Azioni di accompagnamento e supporto

1. Al fine dell'implementazione di quanto disposto dalla presente direttiva, l'Agenzia Regionale del Lavoro predispone un insieme organico di azioni di accompagnamento e supporto rivolte ai propri operatori, agli operatori del sistema dell'offerta formativa ed ai potenziali beneficiari finali, in esse incluse la pubblicizzazione del diritto, la formazione dei tutor di credito, dei membri delle commissioni di valutazione e degli operatori dei servizi di orientamento.
2. L'Agenzia Regionale del Lavoro predispone ed adotta gli standard documentali e metodologici di cui all'art. 7, gli standard di competenza e certificazione del tutor di credito di cui all'art. 12 e definisce guide metodologiche di supporto agli operatori ed ai beneficiari.
3. A far data dall'approvazione e per il periodo di due anni, quanto oggetto della presente direttiva è soggetto a monitoraggio e valutazione da parte dell'Agenzia Regionale del Lavoro, finalizzati alla verifica di rispondenza delle norme al principio di garanzia del diritto individuale di accesso all'apprendimento, anche in rapporto all'evoluzione del quadro normativo regionale, nazionale ed europeo di riferimento. Gli esiti delle azioni di monitoraggio e valutazione sono trasmessi annualmente alla Giunta, costituendo elemento di supporto agli atti di programmazione di cui al capo II della legge regionale 31 marzo 2003, n. 7.
4. Le azioni di cui ai commi precedenti sono poste in capo ad un nucleo tecnico costituito da funzionari dell'Agenzia Regionale del Lavoro ed integrato ove del caso da esperti esterni, istituito attraverso provvedimento di Giunta.

Art. 19

Abilitazione all'esercizio del ruolo di tutor di credito

1. Nelle more della definizione degli standard minimi di competenza e di certificazione degli operatori del sistema della formazione professionale, l'Agenzia Regionale del Lavoro abilita temporaneamente all'esercizio del ruolo di tutor di credito gli operatori iscritti agli specifici percorsi di formazione, accompagnamento e supporto di cui al comma 1 dell'art. 18. Gli apprendimenti formali e non formali maturati in tale ambito acquisiscono valore per l'accesso

alla certificazione individuale delle competenze.

Art. 20

Conformità agli standard progettuali ed organizzativi ed azioni correttive

1. Nell'ambito del periodo biennale definito all'art. 18 comma 3 e fermo restando il principio della tutela del diritto individuale di accesso all'apprendimento, la valutazione dei requisiti di cui agli artt. 4 e 5 è condotta dall'Agenzia Regionale del Lavoro secondo una logica di sviluppo progressivo delle capacità progettuali ed organizzative dei soggetti proponenti ed attuatori. In deroga a quanto disposto dai richiamati articoli, eventuali non conformità rilevate in sede di valutazione della proposta progettuale e delle condizioni organizzative e professionali non costituiscono condizione ostativa alla sua approvazione, restando in ogni caso obbligo del soggetto proponente l'adeguamento agli standard richiesti attraverso l'adozione delle prescrizioni correttive definite dall'Agenzia Regionale del Lavoro.

Art. 21

Passaggio fra sistemi nell'ambito del diritto-dovere di istruzione e formazione

1. Nelle more dell'emanazione dei decreti delegati previsti per l'attuazione del diritto-dovere di istruzione e formazione di cui alla l. 28 marzo 2003, n. 53 e/o di specifiche disposizioni regionali in materia, la valutazione dei crediti relativi ai passaggi *a)* interni al sistema della formazione professionale; *b)* dall'apprendistato alla formazione professionale e vice versa; *c)* dal sistema dell'istruzione a quello della formazione professionale non ricompresi nell'ambito del protocollo di intesa fra Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e Regione Autonoma Valle d'Aosta per la realizzazione, dall'anno scolastico 2003-2004, di un'offerta formativa sperimentale di istruzione e formazione professionale, assume carattere obbligatorio ed è attuata con riferimento alle norme della presente direttiva applicabili al caso. A tale fine l'Agenzia Regionale del Lavoro autorizza le deroghe necessarie ed assicura il supporto tecnico ai soggetti attuatori.

Art. 22

Deroghe in materia di norme di gestione dei crediti

1. Nel rispetto ed a piena realizzazione di quanto previsto al capo I della presente direttiva, è facoltà dell'Agenzia Regionale del Lavoro procedere, nell'ambito del periodo di monitoraggio e valutazione di cui al comma 3 dell'art. 18, a deroghe specifiche delle norme di gestione di cui al capo III. Di dette deroghe e delle loro motivazioni è tenuta registrazione da parte dell'Agenzia Regionale del Lavoro, a fini di tracciabilità ed informazione nei confronti dei soggetti attuatori.